

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

MONZA

NORME DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIO

REGOLAMENTO

AVO Monza
c/o Azienda Ospedaliera S. Gerardo Nuovo
Via Pergolesi 33, 20100 Monza (MI)
Telefono 039/233.3432
Email avo@asst-monza.it
Sito <http://www.avomonza.it>

NORME DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIO

1. L'AVO provvede annualmente a segnalare alla Direzione della struttura sanitaria, anche in funzione della copertura assicurativa, i nominativi dei Volontari che prestano la loro opera.
2. Il Presidente dell'AVO (o un suo delegato) tiene i contatti con la Direzione Generale e con la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera o della RSA; inoltre, presiede il Consiglio Esecutivo che delibera circa le attività dell'Associazione.
3. Per ogni reparto ospedaliero o di RSA in cui opera l'AVO esiste un Coordinatore. Questi, coadiuvato dai Responsabili, ha il compito di mantenere i rapporti con i dirigenti del reparto ospedaliero o della struttura di ricovero e con il Presidente dell'AVO. Inoltre, deve coordinare l'attività dei propri Volontari che riunisce periodicamente per l'aggiornamento tecnico e formativo e per la verifica del servizio.
4. Il Volontario è munito di tessera personale di riconoscimento e di un distintivo, che deve essere portato esclusivamente durante il servizio. Tessera e distintivo devono essere restituiti all'Associazione in caso di cessazione di servizio del volontariato. Durante il servizio, ed esclusivamente nel reparto in cui opera, il Volontario veste il camice bianco; in particolare, durante il turno di servizio, il Volontario non deve lasciare il proprio reparto né tantomeno uscire dall'ambito ospedaliero.
5. Il Volontario svolge la propria opera nei turni e nelle ore concordate con l'Associazione. Durante il servizio osserva scrupolosamente le norme disciplinari dell'Azienda Ospedaliera o RSA e si attiene alle indicazioni della Associazione.
6. L'impegno del Volontario si realizza in due forme diverse ma entrambe indispensabili: il servizio in corsia (almeno un turno settimanale di 2 ore e

- mezzo) e la partecipazione alle riunioni di gruppo e di aggiornamento tecnico e formativo.
7. Durante il servizio in reparto, il Volontario sostiene con la presenza e la parola la persona ricoverata; eventualmente, fornisce prestazioni pratiche autorizzate dal personale di reparto.
 8. Il Volontario non intraprende alcuna attività di carattere infermieristico, di esclusiva competenza del personale.
 9. Il Volontario deve allontanarsi dalla camera di degenza durante le prestazioni sanitarie e non è autorizzato a consultare documenti sanitari riguardanti i degenti.
 10. Il Volontario è tenuto al segreto per quanto viene a conoscenza durante il servizio, sia nel rapporto con il malato o l'anziano ospite di RSA, sia nel rapporto con il personale sanitario e con la struttura di assistenza, e comunica al Coordinatore qualsiasi problema dovesse incontrare nel servizio.
 11. Il Volontario in servizio non intraprende alcuna iniziativa a carattere personale, senza l'autorizzazione del Coordinatore; rispetta inoltre i ruoli dei vari operatori (medico, caposala, infermiere, assistente sociale, cappellano).
 12. Il Volontario è mosso da spirito fraterno nel rapporto con gli altri Volontari, ai quali dà e chiede collaborazione nel servizio.
 13. In caso di assenza, il Volontario avverte tempestivamente il Coordinatore o un Responsabile o la Segreteria dell'Associazione.
 14. Il Volontario che accumula assenze ingiustificate dal servizio o dalle riunioni di gruppo, e assume atteggiamenti in contrasto con gli indirizzi associativi, è tenuto a confrontare e motivare le proprie azioni con il Coordinatore del reparto. Il persistere di tali comportamenti negativi può portare all'allontanamento dal servizio.

REGOLAMENTO

(rivisto dal CE nel marzo 2009)

INDICE ARTICOLI

- 1) Premessa
- 2) Ammissione all'AVO – Limiti temporali del servizio
- 3) Corsi di Formazione – Formazione Permanente
- 4) Centri di impiego e tirocinio
- 5) Ammissione a Soci
- 6) Perdita della qualità di Socio
- 7) Aspettativa
- 8) Gratuità del servizio
- 9) Comportamento in servizio
- 10) Copertura assicurativa
- 11) Quota sociale
- 12) Soci Onorari
- 13) Modalità per l'elezione alle cariche sociali
- 14) Incompatibilità
- 15) Il Consiglio Esecutivo
- 16) Dell'atto deliberativo del Consiglio Esecutivo
- 17) Il Presidente del Consiglio Esecutivo
- 18) Il Segretario e il Tesoriere
- 19) I Consiglieri
- 20) Il Collegio dei Revisori dei conti
- 21) Il Collegio dei Probiviri – Consiglio di Disciplina
- 22) Norme riguardanti le cariche sociali
- 23) Commissioni di studio e gruppi di lavoro
- 24) Incarichi
- 25) Attività formativa
- 26) Attività promozionale – Pubblicazioni AVO
- 27) Rapporti con la FederAVO
- 28) Rapporti con il Presidente AVO Lombardia
- 29) Rapporti con le Autorità Civili e Religiose
- 30) Rapporti con altre Associazioni e Movimenti
- 31) Amici dell'AVO
- 32) Norma di rinvio

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto a tutti gli aderenti (Tirocinanti, Volontari effettivi, Soci) all'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Monza, ed è per essi vincolante.

L'AVO di Monza svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, con le quali ha stipulato convenzione al fine di stabilire i reciproci rapporti per l'espletamento del servizio, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti.

L'AVO espletterà la propria attività a mezzo di Volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.

L'AVO, ferma restando la sede in Monza, può svolgere l'attività anche in comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti Comuni non esista già una AVO e sempre previa convenzione con i competenti Enti ed Istituzioni. Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una AVO locale, l'attività dell'AVO di Monza cesserà.

L'AVO provvede ad assicurare i suoi operatori (Tirocinanti, Volontari effettivi, Soci), a norma di legge e secondo la convenzione stipulata con le locali strutture sanitarie, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussista alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite, regolate dalle vigenti norme di legge sul volontariato e dallo Statuto dell'Associazione.

Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

L'AVO di Monza, associata alla FederAVO con sede a Milano, si impegna a tenere a base della propria attività i principi e le modalità di azione suggeriti dalla predetta Federazione.

Art. 2 - AMMISSIONE ALL'AVO - LIMITI TEMPORALI DEL SERVIZIO

Possono essere ammessi all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 75, che siano fisicamente e psicologicamente idonei all'attività da svolgere, e che accettino lo Statuto e il Regolamento dell'AVO.

Di norma, il servizio può essere espletato dai 18 agli 80 anni.

All'ammissione ai Corsi di Formazione di base e ai vari successivi gradi previsti dal presente Regolamento, provvede il Consiglio Esecutivo.

Art. 3 - CORSI DI FORMAZIONE - FORMAZIONE PERMANENTE

I Corsi di Formazione di base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Esecutivo stabilendone il programma, che deve contenere:

- a) gli argomenti che saranno trattati, con a fianco i nomi dei relatori;
- b) la sede, i giorni e gli orari delle lezioni.

Salvo esigenze particolari, il Corso di Formazione di base conterà di almeno sei incontri, articolati in relazioni, testimonianze di Volontari in servizio e lavori di gruppo; l'assenza a più di un terzo degli incontri invalida l'ammissione al tirocinio. Tra gli argomenti del Corso di Formazione di base dovranno essere inclusi i seguenti:

- a) Statuto, Regolamento e strutturazione locale e nazionale dell'AVO;
- b) deontologia e compiti del Volontario AVO;
- c) nozioni di igiene e profilassi.

Prima del Corso di Formazione si svolgerà, sulla base di un questionario compilato dal corsista, un colloquio individuale di ammissione al corso stesso. Al termine del Corso di Formazione si svolgerà un ulteriore colloquio di idoneità per l'ammissione al tirocinio.

Oltre al Corso di Formazione di base, che è indispensabile per poter iniziare il tirocinio come Volontario, deve essere predisposto un piano annuale di formazione che possa costruire un supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi.

Verranno tenuti contatti con le istituzioni per iniziative di formazione e aggiornamento da realizzare in collaborazione, in modo da prevedere, per alcuni momenti formativi, la comune partecipazione di Volontari e operatori sanitari.

Sarà garantito anche l'impegno a partecipare a corsi di formazione per Coordinatori e Responsabili di reparto o per settori specialistici organizzati a livello regionale e in collaborazione con altre AVO.

Art. 4 - CENTRI DI IMPIEGO E TIROCINIO

I Centri di impiego dei Volontari sono presso i reparti dei presidi sanitari e assistenziali – essenzialmente, ospedali e RSA – convenzionati con l'AVO.

I Centri di impiego possono anche essere presso strutture dipendenti dai suddetti presidi, quali Ambulatori, strutture di Day Hospital, servizi di Accettazione e Pronto Soccorso.

Gli ammessi ai detti Centri, dopo l'esito favorevole del colloquio di verifica conclusivo del Corso di Formazione, acquisiscono la qualifica di 'Tirocinanti'. Nei

primi turni di servizio, il Tirocinante è affiancato da un Responsabile o da un Volontario già operante in reparto.

Il tirocinio – che di regola va svolto in un unico reparto – dura cento ore di servizio, al termine delle quali il Tirocinante sostiene un incontro di verifica con il Coordinatore e un Responsabile del reparto di appartenenza. Se la verifica ha esito positivo, il Tirocinante diventa Volontario a tutti gli effetti; in caso contrario, il Tirocinante viene allontanato dal servizio o, a discrezione del Coordinatore di reparto, il tirocinio viene prolungato per un massimo di altre cento ore.

Tirocinanti e Volontari opereranno nel reparto loro assegnato sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti dal Coordinatore del reparto e conformemente alle prescritte norme di servizio.

Il Consiglio Esecutivo può ammettere ai Centri di impiego Volontari provenienti da altre AVO, previo colloquio di verifica e parere scritto del Presidente dell'Associazione di provenienza.

Chi, per un periodo continuativo di un anno, o per ripetute assenze non dovute a motivi validamente giustificati al proprio Coordinatore, non presta la propria regolare opera, decade da 'Volontario Avo'. Il Consiglio Esecutivo può allontanare dal servizio il Volontario che agisce in modo non conforme ai principi e alla etica dell'Associazione.

Art. 5 - AMMISSIONE A SOCI

Premessa la pari dignità tra Volontari e Soci, possono essere ammessi a Soci, su parere favorevole del Coordinatore di reparto e con giudizio discrezionale e insindacabile del Consiglio Esecutivo, i Volontari che:

- a) abbiano prestato almeno due anni e non meno di 200 ore di servizio con qualifica di Volontario, senza note di demerito o rilevanti periodi di interruzione nel servizio;
- b) inoltrino al Consiglio Esecutivo apposita domanda scritta di ammissione a Socio;
- c) accettino di essere sottoposti a un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'AVO;
- d) dichiarino la propria disponibilità a un coinvolgimento concreto e fattivo nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza e principi e le finalità dello Statuto AVO;
- f) dichiarino di non far parte di altre Associazioni e Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o

che, comunque, possano portare diretto o indiretto pregiudizio all'Associazione medesima;

- g) accettino di comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative al fine di ottenere l'aspettativa prevista dall'art. 6 del presente Regolamento.

Per l'ammissione a Socio, il Consiglio Esecutivo decide con la maggioranza semplice dei Consiglieri in carica.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Perdono la qualità di Socio:

- a) coloro che non versano annualmente la quota sociale;
- b) i dimissionari;
- c) coloro che, senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- d) coloro che, in base a decisione del Consiglio di Disciplina, per violazioni delle norme statutarie e per altri gravi motivi, risultino nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 7 - ASPETTATIVA

Agli aderenti all'AVO, siano essi Volontari o Soci, il Consiglio Esecutivo, accertatane l'esigenza, può concedere un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili, per motivi di salute ovvero per giustificati motivi personali o familiari. Nel caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche e amministrative, gli aderenti all'AVO devono essere collocati in aspettativa per tutta la durata della campagna elettorale.

Art. 8 - GRATUITA' DEL SERVIZIO

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la gratuità. Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro

familiari, anche se destinati all'Associazione e, neppure, può svolgere alcuna attività a pagamento nel reparto ove presta servizio.

In considerazione, tuttavia, del fatto che non si può vietare a un cittadino di contribuire a sostenere un'iniziativa di volontariato come l'AVO, l'Associazione può accettare eventuali offerte o regali; in ogni caso, tali offerte vanno recapitate presso le Segreterie dell'Associazione, che provvederanno a rilasciare regolare ricevuta.

Eventuali offerte possono essere versate sul c/c bancario dell'AVO il cui modulo di versamento dovrà essere fornito dalla Segreteria dell'Associazione.

Art. 9 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Sin dal periodo di tirocinio, il servizio assistenziale va svolto sempre con spirito di umiltà e discrezione. Si è rigorosamente tenuti alla riservatezza sull'identità dei ricoverati, e in particolare per tutto quanto riguarda la loro patologia.

Dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale sia sociale, e il tenore del vestire deve essere sempre ispirato a una dignitosa sobrietà.

La comprensione e la cortesia verso chi si assiste, verso gli altri Volontari e verso il personale dipendente dei presidi sanitari e assistenziali devono sempre caratterizzare l'attività del Volontario.

Nessun operatore dell'AVO può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici, da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da degenti ricoverati o dimessi.

Se non autorizzato, al Volontario non è consentito accedere con il camice e il distintivo AVO in reparti diversi da quello in cui presta servizio.

Il Volontario è comunque tenuto all'osservanza delle 'Norme di Servizio per il Volontario'.

Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal Volontario, che non devono essere sostitutivi di compiti e attività propri degli operatori socio-sanitari.

Sempre ai fini assicurativi è indispensabile che la presenza dei Volontari presso il centro di impiego sia attestata da una firma effettuata dal Volontario all'inizio del turno di servizio.

Art. 11 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa, relativa all'anno in corso, è fissata dall'Assemblea ordinaria. Essa è annuale, va versata di regola entro il mese successivo all'Assemblea, e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale perde la qualifica di Socio e, pertanto, non può partecipare all'Assemblea, non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art.12 - SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari dal Consiglio Esecutivo:

- i Soci che non possono più svolgere continuamente attività associativa, ma che si sono distinti per particolari meriti associativi;
- le persone che, pur non avendo prestatato attività di volontariato nell'Associazione, ne hanno sostenuto l'azione con rilevanti collaborazioni professionali e incarichi gratuiti.

I Soci Onorari non hanno diritto al voto, non sono tenuti al pagamento della quota associativa, ma possono prendere parte attiva nell'Associazione con incarichi, gratuiti, in Commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio Esecutivo riterrà di conferire loro.

Art. 13 - MODALITA' PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Per l'elezione dei Componenti degli Organi Sociali si procede mediante la presentazione ai Soci, nel giorno dell'Assemblea, di un elenco, uno per ciascun Organo Sociale da rinnovare o integrare, contenente i nomi dei Soci aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente in diversi Organi Sociali.

Può candidarsi il Socio che abbia maturato almeno 2 anni di anzianità di iscrizione come Socio, dando comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo in carica della propria disponibilità a candidarsi.

Gli elenchi per ciascun Organo Sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'Assemblea.

Art. 14 - INCOMPATIBILITA'

E' incompatibile che i componenti del Consiglio Esecutivo siano parenti o affini di Componenti del Collegio dei Probiviri (o Commissione di Disciplina) e del Collegio dei Revisori dei conti.

Non possono far parte del Consiglio Esecutivo più di due parenti o affini.

I componenti della Commissione di disciplina e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini.

Art. 15 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Al Consiglio Esecutivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- c) determinare il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- d) nominare Coordinatori e Responsabili di reparto;
- e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti e dei Soci;
- f) in genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Esecutivo, cui compete la gestione dell'Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti – e a scrutinio segreto se riguarda persone.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente; l'Ordine del Giorno elencherà gli argomenti da trattare, ivi compresi quelli presentati dai Consiglieri.

Il Consiglio Esecutivo può far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, uno o più 'esperti' solo in forma consultiva.

I Soci hanno facoltà di partecipare come uditori alle riunioni del Consiglio Esecutivo, il quale si può riservare la possibilità di trattare a porte chiuse particolari punti all'Ordine del Giorno.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario, i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti da un Consigliere.

Art. 16 - DELL'ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

I verbali di seduta vanno, a cura del Segretario, riuniti in apposito registro da custodire in archivio.

Art. 17 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede il Consiglio Esecutivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l'incremento delle attività associative e, in casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione: provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio.

Art. 18 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- d) coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;

- b) cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- d) nella sua funzione di Economo, provvede direttamente al tesseramento dei Soci e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili nei modi e forme di legge.

Il Segretario e il Tesoriere possono avvalersi dell'aiuto di altri membri del Consiglio Esecutivo.

Art. 19 - I CONSIGLIERI

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Esecutivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.

Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente.

Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente, può però conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei.

Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente – in caso di sua impossibilità e di indisponibilità dei Vice-Presidenti – può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il Volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri, ed elegge fra questi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Art. 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

E' composto da tre membri, ed elegge fra questi il Presidente.

E' investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare, e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, a sensi del precedente art. 6. Esso giudica ex bono et aequo.

Art. 22 - NORME RIGUARDANTI LE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuite.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del collegio dei Revisori dei conti, o del Collegio dei Proviviri, per dimissioni o altra causa, tale componente sarà sostituito a norma di Statuto; il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

Qualora un consigliere si assenti al 75% delle sedute consiliari di un anno, calcolato dall'insediamento, decade dall'incarico.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Proviviri.

Art. 23 - COMMISSIONE DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Esecutivo può costituire Gruppi di lavoro e Commissioni di studio, sempre tra i Soci e con il possibile intervento di 'esperti' anche non Soci, per l'attuazione degli scopi e obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Con la costituzione delle Commissioni e dei Gruppi di cui sopra, il Consiglio Esecutivo nominerà i relativi Responsabili.

Le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro, che hanno solo funzione consultiva, una volta ultimati i propri lavori riferiscono al Consiglio Esecutivo.

Art. 24 - INCARICHI

Tutti gli incarichi in seno all'AVO, anche per i non Soci, sono conferiti dal Consiglio Esecutivo a termine – per un periodo non superiore a tre anni, ma rinnovabile – in relazione all'incarico assegnato.

Tutti gli incarichi sociali possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

Art. 25 - ATTIVITA' FORMATIVA

Il Consiglio Esecutivo affida a uno specifico gruppo di lavoro – detto Gruppo Formazione Permanente – la programmazione e la realizzazione dell'attività formativa nell'ambito dell'Associazione. Tale gruppo di lavoro – che, attraverso il proprio Coordinatore, riferisce costantemente al Consiglio Esecutivo e ne attua gli indirizzi formativi – organizza corsi e incontri di formazione rivolti agli aspiranti Volontari, ai Volontari in servizio attivo e ai Soci dell'AVO, anche fornendo un supporto ai Coordinatori e ai gruppi di reparto.

Art. 26 - ATTIVITA' PROMOZIONALE – PUBBLICAZIONI AVO

Il Consiglio Esecutivo può affidare a un Consigliere o a un Gruppo di lavoro lo studio per la programmazione dei mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'AVO, per diffondere l'iniziativa e sollecitare nuove adesioni.

Il Consiglio Esecutivo approverà al riguardo un programma operativo, la cui realizzazione verrà coordinata dal Segretario e da un Consigliere all'uopo incaricato, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'AVO.

Qualora l'AVO dovesse pervenire nella determinazione di pubblicare, oltre a un 'Notiziario' a uso interno, un proprio Giornale o una propria Rivista dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile, riservando sempre al Consiglio Esecutivo o a un Consigliere delegato il preventivo benestare sulla materia da trattare sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi, e sull'incidenza della relativa spesa da sostenere.

Art. 27 - RAPPORTI CON LA FEDERAVO

Ogni AVO è tenuta, pur nel rispetto della propria autonomia giuridica, a uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della FederAVO, con particolare riferimento allo spirito etico e organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l'attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.

L'AVO garantisce una presenza prendendo parte attiva ai Convegni e riunioni che la FederAVO riterrà opportuno indire in sede nazionale e regionale.

In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'assemblea FederAVO, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell'Associazione.

Art. 28 - RAPPORTI CON IL PRESIDENTE AVO LOMBARDIA

I rapporti con il Presidente AVO Lombardia, impostati con spirito di massima collaborazione e nel rispetto dei compiti allo stesso affidati dalla FederAVO, riguardano in particolare:

- a) la presenza del Presidente AVO Lombardia per i contatti e le relazioni con le Autorità Regionali;
- b) interventi circa i problemi di adeguamento di Statuto, Regolamento e Convenzioni con Ospedali e strutture socio-sanitarie presso le quali l'Associazione svolge attività di volontariato;
- c) la messa a disposizione del Presidente AVO Lombardia delle informazioni e dei dati necessari per tenere sistematicamente aggiornata la situazione della locale iniziativa di volontariato a livello regionale;
- d) l'impegno a collaborare con il Presidente AVO Lombardia nell'organizzazione di Convegni, per iniziative di formazione o giornate di studio a livello regionale, garantendo anche un'adeguata partecipazione;
- e) sottoporre all'esame del Presidente AVO Lombardia i progetti di sperimentazione.

E' richiesto l'intervento del Presidente AVO Lombardia per tutti i contatti e la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori nella regione.

Per l'apertura dei Corsi di Formazione di base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate dall'Associazione, verrà data informazione al Presidente AVO Lombardia con invito a presenziare.

Art. 29 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE

I rapporti con le Autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Esecutivo o da un Consigliere delegato dal Presidente, e saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando l'irrinunciabile principio della autonomia dell'AVO.

I rapporti con le Autorità regionali sono tenuti dal Presidente AVO Lombardia.

I rapporti con le Autorità ministeriali e con l'Osservatorio Nazionale del Volontariato sono tenuti dal Presidente della FederAVO o da un suo delegato.

Art. 30 - RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di volontariato vanno impostati nello spirito della massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

L'AVO può aderire ad altre Federazioni o movimenti o sottostare a coordinamenti purché vi sia rappresentata, e previa comunicazione al Presidente AVO Lombardia.

Art. 31 - AMICI DELL'AVO

Il Consiglio Esecutivo può nominare 'Amici dell'AVO' persone che, pur non avendo prestato o non prestando più attività di Volontariato, sono particolarmente vicine all'Associazione, ne condividono le finalità, ne sostengono l'azione e contribuiscono fattivamente o economicamente alla crescita dell'Associazione.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di integrare, mediante atto deliberativo, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'attività di volontariato, nei limiti statutari.